

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI *HONORIS CAUSA* E ALLA MEMORIA

"I termini relativi a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso."

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento *honoris causa* e alla memoria dei Titoli di Laurea Magistrali e dei Titoli di Dottore di Ricerca.

Art. 2 - Definizione e soggetti beneficiari

1. La laurea *honoris causa*, in applicazione del dettato dell'art. 169 del testo unico approvato con regio decreto 1592/1933, può essere conferita soltanto a persone viventi che, per opere compiute o pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Struttura Didattica e di Ricerca per cui è concessa.

2. Il conferimento della laurea *honoris causa* può essere effettuato soltanto in riferimento alle lauree magistrali, con esclusione, quindi, dei titoli triennali.

3. Il dottorato di ricerca *honoris causa* può essere conferito soltanto a persone viventi, in possesso di un titolo di laurea magistrale o equivalente conseguito in Italia o all'estero, che si sono particolarmente distinte per meriti scientifici e/o culturali, umanitari o sociali, riconosciuti a livello internazionale.

4. Il candidato per il quale viene proposto il conferimento del dottorato *honoris causa* deve aver recato contributi di grande rilievo nel panorama scientifico e culturale nazionale e/o internazionale pertinenti alle discipline del dottorato che viene conferito.

5. L'Università di Foggia può conferire un titolo di laurea o di dottorato alla memoria anche per onorare il ricordo di uno studente defunto alle soglie dell'esame finale di laurea o della difesa della tesi di dottorato, qualora risulti in difetto del solo esame di laurea o della sola difesa.

Art. 3 - Requisiti del candidato

1. Il candidato per il quale viene proposto il conferimento del titolo *honoris causa* deve, alternativamente:

a) aver recato contributi di grande rilievo nel panorama scientifico e culturale nazionale e/o internazionale;

b) avere, preferibilmente, una produzione scientifica e culturale, inserita in linee di ricerca eccellenti già attive presso l'Università degli Studi di Foggia, a cui si intende dare un'occasione di particolare visibilità;

- c) avere, preferibilmente, in linea con la politica di internazionalizzazione perseguita dall'Ateneo, una produzione scientifica e culturale rivolta, con particolare attenzione, all'ambiente scientifico-culturale dei Paesi emergenti;
- d) avere, preferibilmente, recato contributi in campi scientifico-culturali di confine tra diverse discipline, conseguendo risultati altamente significativi;

2. Il candidato per il quale viene proposto il conferimento del titolo alla memoria deve essere stato in procinto di laurearsi o di conseguire un dottorato di ricerca e di non averlo potuto conseguire per morte sopravvenuta.

Art. 4 Procedure per la concessione dei titoli accademici *honoris causa* e alla memoria

1. La concessione dei titoli accademici *honoris causa* e alla memoria deve essere deliberata, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, dal Senato Accademico dell'Università sulla base di una delibera di proposta adottata, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, dalla Struttura Didattica e di Ricerca interessata.

2. Relativamente al titolo di dottorato *honoris causa* la proposta viene avanzata dal Collegio dei Docenti e deve essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ai meriti del candidato e può riguardare esclusivamente i Dottorati attivi nell'anno accademico in cui è effettuata. La proposta deve essere poi approvata dal Consiglio del Dipartimento ove è incardinato amministrativamente il dottorato a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto e trasmessa successivamente al Rettore. Nel caso di Dottorati in convenzione o Dottorati internazionali, sarà necessario acquisire il parere degli enti partner.

3. Relativamente ai titoli alla memoria, la proposta di conferimento alla memoria può essere inoltrata dai familiari degli studenti defunti o da un docente alla Struttura Didattica e di Ricerca o al Collegio dei docenti del corso di dottorato.

4. Alla proposta di delibera da sottoporre al Senato Accademico deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) delibera del Consiglio di Dipartimento cui afferisce il Corso di Laurea o di Dottorato;
- b) esatta denominazione del Corso di Laurea Magistrale con indicazione della classe di appartenenza o del Dottorato e del relativo ciclo;
- c) curriculum vitae del candidato, con l'indicazione della data e del luogo di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza;
- d) dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta e eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del candidato.

5. La proposta di conferimento deve essere inviata al Rettore entro il 31 marzo di ogni anno. La stessa verrà discussa dal Senato accademico entro il mese di giugno.

6. L'Ateneo, in accordo alla nota MIUR del 26.03.2012, può formulare un numero massimo di proposte per anno solare in base al proprio organico di professori e di ricercatori di ruolo come di seguito determinato:

- n. 1 per un organico inferiore a 500;
- n. 2 per un organico composto tra 500 e 1000 unità;
- n. 3 per un organico composto tra 1000 e 1500 unità;
- n. 4 per un organico composto tra 1500 e 2000 unità;

- n. 5 per organico superiore a 2000 unità;

7. Ciascuna Struttura Didattica e di Ricerca dell'Università, di norma, potrà proporre al Senato Accademico la concessione di un titolo *honoris causa* ogni tre anni, onde evitare un'inflazione di proposte che porterebbe inevitabilmente ad una svalutazione del riconoscimento.

8. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste inerenti a persone per le quali è già stato proposto un titolo *honoris causa* dall'Università degli Studi di Foggia, nonché eventuali richieste inerenti a persone già in possesso di un titolo (ordinario o *honoris causa*) della stessa tipologia.

9. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa tempestivamente dalla Struttura Amministrativa competente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ufficio VI - Offerta formativa, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni della Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio; dgordinamentiufficio6@mur.gov.it) per la necessaria autorizzazione in accordo a quanto previsto dalla Circolare MIUR del 26.03.2012.

Art. 5 - Conferimento del titolo accademico *honoris causa* o alla memoria: organizzazione dell'evento e forme di pubblicità

1. Il prestigioso riconoscimento è conferito nell'ambito di una cerimonia organizzata dalla Struttura Amministrativa competente anche attraverso il ricorso a patrocini e sponsorizzazioni e con il contributo finanziario, organizzativo e logistico della Struttura Didattica e di Ricerca interessata.

2. La cerimonia dovrà tenersi, di norma, entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Il conferimento del titolo accademico *honoris causa* o alla memoria, rappresentando un momento significativo della vita accademica, deve essere pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto ed agli altri Regolamenti dell'Università degli Studi di Foggia.